

Decreto n. 1170

IL RETTORE

Ai sensi del d. m. 8 febbraio 2013, n. 45, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6 maggio 2013, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

VISTO lo Statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA);


VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 giugno 2013;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2013,

DECRETA

E' approvato il Regolamento recante *Disposizioni in materia di corsi di dottorato di ricerca attivati presso la LUMSA*, che forma parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 luglio 2013.


(Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA ATTIVATI PRESSO LA LUMSA

ART. 1

Principi generali

Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

ART. 2

Ambito di applicazione e istituzione dei corsi

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi e parametri previsti dalla normativa vigente, disciplina le modalità di accreditamento, istituzione e accesso ai corsi di dottorato di ricerca, nonché i loro obiettivi formativi, la loro durata ed il loro funzionamento, le modalità di valutazione e finanziamento e le regole di conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
2. Ferme restando le finalità di cui all'art. 1, la LUMSA può istituire corsi di dottorato di ricerca anche in forma convenzionata o consorziata con altre università o con enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica oltreché di personale, di strutture e di attrezzature idonee. Nei dottorati istituiti in forma convenzionata con i suddetti enti di ricerca, la sede amministrativa del dottorato rimane la LUMSA, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
3. I corsi di dottorato possono essere attivati, nel rispetto del principio di reciprocità, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, sulla base di convenzioni che prevedano: a) un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, b) l'equa ripartizione degli oneri, c) le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, d) le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e) il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
4. La LUMSA può attivare corsi di dottorato, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Le convenzioni stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del d. lgs. 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui al presente comma, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

ART. 3

Accreditamento dei corsi e delle sedi

L'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato proposti dalla LUMSA avviene sulla base dei requisiti e delle procedure richiesti dalla normativa vigente.

ART. 4

Attivazione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato.

1. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali *curricula* dei corsi di dottorato sono proposti dalla LUMSA e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi. La LUMSA può organizzare, nella sua autonomia, i corsi di dottorato in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni.
2. La proposta di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca è presentata dal Consiglio di dipartimento al Senato accademico, di norma e salvo motivate eccezioni, entro il 30 aprile di ciascun anno, e deve dare conto dell'esistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO, di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. La proposta deve contenere l'indicazione:
 - a) della denominazione e della durata non inferiore a tre anni del corso;
 - b) dei docenti appartenenti al collegio, nel rispetto di quanto previsto all'art.3 del presente regolamento, con l'indicazione del coordinatore, designato tra i membri del Collegio docenti, tra i professori di prima fascia o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia, a tempo pieno;
 - c) delle aree scientifiche e dei macrosettori di afferenza;
 - d) di eventuali forme di consorzio/convenzione con altre università, enti di ricerca pubblici o privati ovvero con imprese;
 - e) delle strutture utilizzate, anche nelle diverse sedi dei soggetti convenzionati/consorzati concorrenti all'istituzione del corso;
 - f) del numero di posti per i quali si chiede l'attivazione e del numero delle borse di studio previste;
 - g) degli obiettivi e del percorso formativo;
 - h) della lettera di impegno di eventuale soggetto pubblico o privato relativa alla stipula di una convenzione per l'attivazione del corso;
 - i) della eventuale riserva di una quota di posti a favore di studenti e laureati in università estere ovvero di borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale.
4. La proposta di attivazione presentata dal Consiglio di dipartimento è sottoposta alla valutazione del Senato Accademico ed è approvata dal Consiglio di amministrazione della LUMSA di norma entro il 30 maggio di ogni anno.

ART. 5

Organi del corso di dottorato

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Fermi restando i requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, il Collegio docenti è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Per i professori e ricercatori universitari di altri atenei la partecipazione al collegio di un dottorato attivato dalla LUMSA è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza. Per eventuali integrazioni e sostituzioni relative alla composizione del Collegio docenti, i soggetti interessati devono presentare la propria candidatura al coordinatore del Collegio stesso. Tali modifiche sono proposte dal Consiglio di dipartimento ed approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Le decisioni del Collegio sono assunte con la presenza di almeno due terzi dei componenti. Al Collegio docenti – nella composizione in forma allargata – partecipano, senza diritto di voto, i dottorandi - per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.
4. Il Collegio dei docenti:
 - a) approva il tema della ricerca individuale che sarà oggetto della dissertazione finale di ciascun dottorando, indicando chi, tra i membri del Collegio, debba svolgere le funzioni di *tutor* per ciascun dottorando;
 - b) stabilisce il programma e il calendario delle attività all'inizio di ogni anno di corso, nonché le modalità di controllo annuale sull'attività e sulla formazione scientifico-culturale dei dottorandi;
 - c) autorizza gli iscritti a trascorrere presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri diversi da quelli consorziati, periodi di formazione non superiori a diciotto mesi;
 - d) approva la partecipazione dei dottorandi ai progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi a particolari aspetti del progetto formativo del corso di dottorato;
 - e) valuta le relazioni sull'attività di ricerca presentate, alla fine di ogni anno di corso, dai singoli dottorandi, deliberandone l'ammissione al successivo anno di corso;
 - f) autorizza il dottorando a svolgere le attività didattiche integrative e di tutorato di cui al successivo art. 8 nonché la partecipazione all'attività di assistenza alla cattedra del docenti di riferimento.

5. Il Coordinatore cura l'efficace svolgimento del corso. A tal fine convoca e presiede il Collegio dei docenti, stabilendo l'ordine del giorno di ciascuna seduta e dando attuazione alle relative delibere. Dura in carica per l'intero ciclo e può essere riconfermato. E' consentito essere coordinatore di un solo corso di dottorato. Qualora il coordinatore debba assentarsi o sia impedito a svolgere le proprie funzioni per un periodo inferiore a sei mesi, può nominare quale supplente un altro componente del Collegio dei docenti. Nel caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi, il Coordinatore decade dalla carica e deve essere sostituito da altro docente in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6

Publicazione del bando, modalità di ammissione, nomina della Commissione

1. Dopo l'approvazione dei corsi di dottorato da parte dei competenti organi dell'Ateneo, il Rettore, con proprio decreto, emana il bando di concorso per l'ammissione ai suddetti corsi e ne cura la pubblicazione. Il bando, redatto in italiano ed inglese, è pubblicato sul sito della LUMSA, sul sito europeo EURAXESS e su quello del Ministero dell'Università. Il bando è pubblicato, di norma e salvo motivate eccezioni, entro il 30 giugno di ciascun anno.
2. L'ammissione al corso di dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro il 30 settembre di ciascun anno. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione di concorso del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, nonché quello dei contratti di apprendistato. Il bando indica anche eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, come previsto dall'art. 8, comma 3 del d.m. 8 febbraio 2013, n. 45, nonché le tasse ed i contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio. Il bando stabilisce altresì le modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi.
4. Il Rettore, su designazione del Collegio dei docenti del corso, pervenuta entro 20 giorni dalla scadenza del bando di concorso, nomina con proprio decreto la Commissione giudicatrice per gli esami di ammissione, composta da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo anche di altri Atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, cui possono essere

aggiunti non più di due esperti, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

ART. 7

Esame di ammissione e conferimento delle borse di studio

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 6 comma 3. Le modalità dell'esame di ammissione, volte ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica nei macrosettori attinenti al corso di dottorato per il quale concorre, saranno indicate nel relativo bando.
2. Si possono riservare posti a candidati stranieri, fermo restando che in assenza di idonei, subentreranno i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria.
3. Per candidati laureati in università estere, il bando può prevedere che le prove siano sostenute in lingua straniera.
4. Le Commissioni giudicatrici, nominate ai sensi dell'art. 6, attribuiscono a ciascun candidato fino a 60 punti per prova. La prova o le prove in cui si consiste l'esame di ammissione si intendono superate con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 40/60.
5. Qualora l'esame di ammissione si articoli in più prove, al termine di ogni prova la Commissione ne rende pubblici i risultati tramite pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito dell'Università.
6. La Commissione deve concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla data di svolgimento della prima prova.
7. I verbali relativi al concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio della LUMSA.
8. Sono ammessi al corso di dottorato coloro i quali si siano utilmente collocati in graduatoria. In caso di rinuncia degli aventi diritto, prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria. Sulla base della graduatoria finale si attribuiscono le borse di studio per la frequenza al corso di dottorato secondo quanto stabilito nel bando di concorso. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del d.p.c.m. 9 aprile 2001 e successive modifiche.
9. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate dal Collegio docenti secondo le procedure previste nel presente Regolamento. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, la borsa non viene erogata e l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

10. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dal d. m. 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008.
Se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero, l'importo della borsa è incrementato del 50 per cento, per un periodo di permanenza complessivamente non inferiore ad 1 mese e non superiore a 18 mesi, in proporzione alla durata del periodo stesso.
11. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dell'ateneo, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.
12. A decorrere dal secondo anno, il Collegio dei docenti può assegnare ai dottorandi privi di borsa un *budget* annuale per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo pari al 10% della borsa di studio annuale di cui al precedente comma 8.
13. I dottorandi hanno l'obbligo di rendicontare analiticamente l'utilizzo dei fondi loro assegnati ai sensi dei precedenti commi 10 ed 11.

ART. 8

Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le discipline specifiche vigenti in materia.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato tale limite non è più applicabile.
3. Ai dottorandi privi di borsa di studio si applicano, l'art. 1, comma 1, lett. b) del d.l. 9 maggio 2003, n. 105, convertito in l. 11 luglio 2003, n. 170, e l'art. 9, comma 6, del d.r. 10 gennaio 2012, n. 983, recante "Disposizioni sul conferimento, con contratti di diritto privato, degli incarichi di insegnamento e di ricerca a personale non appartenente ai ruoli della LUMSA".
4. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive integrazioni e modifiche, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei connessi diritti previdenziali.
5. I dottorandi che non beneficiano di borsa di studio sono tenuti al versamento delle tasse universitarie, nonché del contributo per il diritto allo studio, entro le scadenze

previste annualmente. Lo studente che non sia in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi e con il deposito dei documenti prescritti per l'immatricolazione/iscrizione non può essere iscritto all'anno di corso successivo, né conseguire il titolo di dottore di ricerca.

6. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva di categoria o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
7. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in materia di diritto allo studio. Si applicano, altresì, le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
8. L'attività di ricerca è svolta sotto la guida di un tutor, di norma membro del Collegio docenti, cui i partecipanti sono assegnati con delibera del Collegio stesso.
9. Alla fine di ogni anno accademico, gli iscritti al dottorato devono presentare al coordinatore una relazione dettagliata delle attività e delle ricerche svolte, controfirmata dal tutor responsabile. Tale relazione, validata dal Collegio docenti, è trasmessa all'ufficio amministrativo competente ai fini dell'ammissione del dottorando al successivo anno di corso.
10. Il Collegio dei docenti, a seguito della valutazione dell'attività svolta dal dottorando, può proporre al Rettore, con motivata deliberazione, la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato.
11. E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di dottorato, ad una scuola di specializzazione o corso di perfezionamento e ad un corso di laurea, fatta eccezione per gli iscritti alle scuole di specializzazione medica.
12. L'eventuale ammissione a scuole di specializzazione o a corsi di perfezionamento può comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Il corso di dottorato può inoltre essere sospeso negli altri casi previsti dalla normativa vigente in materia.
13. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
14. I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti possono concorrere alla assegnazione di altre borse o finanziamenti a livello europeo o internazionale e

comunque extraaccademico per lo svolgimento di attività di ricerca coerenti con il proprio programma di dottorato.

ART. 9

Commissione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca

1. I candidati all'esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca devono presentare apposita istanza al Rettore alla fine del terzo anno di corso, e comunque entro il 31 ottobre, unitamente a tre copie della tesi di dottorato firmate dallo stesso candidato e dal coordinatore del Corso. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o altra lingua comunitaria, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni alla LUMSA, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. I valutatori, su proposta del Collegio docenti del dottorato, sono nominati con decreto rettorale. Trascorso i sei mesi, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
3. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore sentito il Collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniera, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. La Commissione giudicatrice, convocata dal Rettore non oltre sessanta giorni dalla conclusione del Corso di dottorato, deve concludere, improrogabilmente, le valutazioni entro i successivi novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

Ad ogni candidato sono comunicati con congruo preavviso la data della discussione della tesi, i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice e le rispettive Università di appartenenza.

Il candidato deve inviare o consegnare, a ciascuno dei componenti della Commissione, la relazione del collegio dei docenti ed una copia della tesi entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

4. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
5. La LUMSA assicura la pubblicità degli atti, delle procedure di valutazione, compresi i giudizi sui singoli candidati.

ART. 10

Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, la LUMSA provvede a depositare copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Art. 11

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia di dottorato.
2. Per l'attivazione dei dottorati di ricerca per l'anno accademico 2013/2014 (XXIX ciclo) si rimanda alle Linee di indirizzo pubblicate dal MIUR il 22 maggio 2013.
3. Ai corsi di dottorato di ricerca attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica l'art. 15 del Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45.

Il Rettore

(prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto)